

Chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento degli incontri di mediazione, con particolare riferimento ai casi in cui le parti sono collegate solo telefonicamente

L'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Varese dà ai propri mediatori l'indicazione di evitare che la mediazione si svolga con una o più parti collegate esclusivamente via telefono, proponendo in alternativa il collegamento in videoconferenza (utilizzando la piattaforma Conciliacamera in uso tra gli Organismi del sistema camerale o attraverso applicativi di larga diffusione come ad esempio Skype)

La mediazione civile e commerciale si svolge con un procedimento che unisce **aspetti formali**, legati al rispetto delle regole stabilite dalle norme di riferimento, ad altri **aspetti sostanziali**, riconducibili alle modalità di ricostruzione di una relazione e ripristino della comunicazione reciproca tra le parti in lite, allo scopo di superare le incomprensioni che hanno portato al manifestarsi della controversia.

Con riferimento all'esigenza di curare al meglio entrambi questi aspetti, **tendenzialmente l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Varese dà ai suoi mediatori l'indicazione di evitare lo svolgimento di incontri di mediazione in cui una o più parti siano collegate solo telefonicamente.**

Le implicazioni di questo tipo di situazione sono infatti duplici:

- sotto l'aspetto formale, vi è un **problema oggettivo di identificazione** certa delle persone che stanno partecipando all'incontro. La norma prevede che le parti in lite partecipino direttamente al procedimento, con l'assistenza di un avvocato: entrambe queste circostanze sono impossibili da verificare con assoluta certezza nel caso di mediazione che si svolga con un collegamento esclusivamente telefonico (solo voce);
- sotto l'aspetto sostanziale, è evidente come **risultati difficoltosa e fortemente limitata l'attività di facilitazione** del dialogo e delle relazioni tra le parti, che il mediatore è chiamato a svolgere in forza del suo ruolo nel procedimento, nel caso in cui una o anche tutte le parti non siano fisicamente presenti all'incontro, rischiando di rendere vano il tentativo stesso di mediazione, anche e soprattutto nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice.

In alternativa alla modalità esclusivamente telefonica, in caso di accertata esigenza da parte dei convenuti di poter effettuare un collegamento da remoto, è preferibile adottare lo strumento della **videoconferenza** o videochiamata, che la segreteria dell'organismo può assicurare grazie alla piattaforma Conciliacamera in uso tra gli Organismi del sistema camerale oppure con applicativi di larga diffusione quale ad es. Skype, e che da un lato consente l'identificazione delle parti, mediante confronto con documenti d'identità precedentemente recapitati per gli opportuni controlli, dall'altro permette al mediatore e alle parti, attraverso il collegamento video, di mantenere comunque un livello di interazione superiore alla modalità esclusivamente telefonica.

È comunque lasciata alla valutazione del mediatore, nell'ambito delle scelte più efficaci per il felice esito del procedimento, la possibilità di prevedere comunque lo svolgimento di incontri in modalità solo telefonica, in particolare in caso di incontri successivi al primo e dunque in un momento in cui le parti sono già state identificate e l'attività di mediazione vera e propria è già iniziata.